



01 APRILE
2019

31 DICEMBRE
2022

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

LEGNO, SUGHERO, MOBILE-ARREDAMENTO
E BOSCHIVI FORESTALI



Art.57 bis. - Assistenza sanitaria integrativa

Le parti concordano che il fondo individuato per la Sanità integrativa è ALTEA, fondo intersettoriale costituito fra Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. A valere dal primo settembre 2013, il Fondo Altea potrà raccogliere le adesioni dei lavoratori; la modulistica necessaria dovrà essere approvata dalle parti firmatarie del presente contratto.

La contribuzione per gli iscritti al Fondo Altea sarà di € 10 per 12 mensilità a carico delle aziende.

La contribuzione decorrerà dal 1° gennaio 2014.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 la contribuzione sarà pari a € 13 per 12 mensilità.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 la contribuzione sarà pari a € 15 per 12 mensilità.

La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali.

Le parti concordano di promuovere una campagna di sensibilizzazione dei lavoratori al welfare sanitario Fondo ALTEA, fornendo allo stesso la possibilità di arrivare ai soggetti attraverso i mezzi informatici di comunicazione. Le parti stabiliranno forme e modalità di tali iniziative.

Qualora il Fondo sanitario Altea prevedesse la possibilità di inserire i familiari dei lavoratori iscritti al fondo medesimo, le aziende effettueranno le relative trattenute mensili sulla busta paga, previa presentazione del modulo di adesione dei familiari.

Le parti definiscono che entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, verrà costituita una commissione paritetica che verificherà la possibilità ed in caso positivo, i tempi e modi per la pariteticità del fondo.

La commissione inoltre, approfondirà le questioni relative all'integrazione, nel pieno e completo rispetto della normativa vigente, delle attività, dell'organizzazione, e delle strutture di Altea e di Arco per realizzare economie di scala.

La commissione dovrà presentare alle parti i risultati del proprio lavoro entro sei mesi dalla data di insediamento della stessa.

I componenti dell'assemblea di Altea potranno disporre annualmente di 8 ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee.